

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1553-ter</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, LO BELLO, ROSINI, CUOJATI, SEPPIA, CACCIA,  
ANIASI, DE CARLI, SACCONI, TESINI, SALERNO, MARZO,  
PIRO, ALBERINI**

---

Trattamento tributario dei proventi derivanti  
dall'esercizio di attività sportive

*(Già articolo 1 della proposta di legge n. 1553, stralciato con  
deliberazione dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1985)*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le indennità di trasferta, le relative spese di viaggio documentate o le indennità chilometriche e i rimborsi forfettari di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi

internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma del comma precedente, nonché ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dall'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i sostituti d'imposta sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito conto l'ammontare globale dei pagamenti effettuati per gli anzidetti titoli in ciascun mese, nonché il numero complessivo dei percipienti.